

Allegato "Sub A"

"Contratto di servizio tra il Comune di Santarcangelo di Romagna e la fondazione Fo.Cu.S. per la gestione delle attività e servizi della biblioteca comunale e dei musei comunali. Anno 2014"

In Santarcangelo di Romagna, addì ()
-----, in una sala del civico Palazzo comunale, avanti a me
....., Segretario generale del Comune di Santarcangelo di Romagna, sono
presenti:

- in nome e per conto del Comune di Santarcangelo di Romagna il Dirigente responsabile Settore Servizi dr. Natalino Cappelli, nato a Macerata Feltria, il 25.12.1952, residente a Pietracuta di San Leo e domiciliato per le funzioni presso la sede comunale, piazza Ganganelli, 1 Santarcangelo, il quale interviene ai sensi del vigente statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 43 in data 7.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, dichiarata immediatamente eseguibile, P. IVA-codice fiscale: 01219190400;

- in nome e per conto della Fondazione, con sede legale a Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi, n. 1, costituita con atto in data 4.05.2007, Rep. Notaio Mauro Plescia n. 45.654 (n. 7.532 di raccolta), Registrato a Rimini il 23.05.2007 al n. 4.470-1T, al n. 168 del Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Rimini, la dott.ssa Monica Ricci, nata a Forlì, il 3.07.1974, residente a Santarcangelo di Romagna e domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, il quale interviene in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione autorizzato dal Consiglio stesso con deliberazione in data - P. IVA-codice fiscale: 02308610407.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualità io funzionario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

ART. 1 – Il Comune di Santarcangelo di Romagna (di seguito individuato come Comune) affida alla Fondazione Fo.Cu.S. (di seguito individuata come Fondazione), le attività di cui

ai successivi articoli, nell'ambito della gestione del patrimonio museale, bibliotecario e relativi archivi storici del comune (di seguito individuati come Istituti) di seguito indicato e degli eventi espositivi, culturali e promozionali che si terranno nei musei stessi, anche allo scopo di incrementare la loro fruizione collettiva e la valorizzazione.

Il Comune affida alla Fondazione l'applicazione dei regolamenti degli Istituti, così come approvati con delibera G.M. n. 33 del 20.04.2012, e loro eventuali successivi aggiornamenti e integrazioni.

ART. 2 – Il patrimonio museale, bibliotecario ed archivistico comprende i beni immobili e mobili attualmente in uso dalla biblioteca comunale, dagli archivi storici e dai musei comunali, beni culturali, librari, archeologici, artistici, storici, ecc. di proprietà o in disponibilità del comune, raccolti nei musei civici e nella biblioteca civica, nelle seguenti articolazioni:

- Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna
- Museo Storico Archeologico di Santarcangelo
- Biblioteca comunale "Antonio Baldini"
- Archivio storico comunale.

Potranno inoltre con deliberazione del Consiglio comunale, essere affidati ulteriori immobili/strutture nei quali espletare attività culturali complementari e collaterali di cui al successivo art. 6.

ART. 3 – I beni di cui al precedente art. 2 oggetto delle attività di cui al successivo art. 6, di seguito definiti per brevità i beni, vengono messi a disposizione della Fondazione per l'espletamento delle attività stesse.

Potranno essere messi a disposizione della Fondazione anche alcuni uffici comunali per l'espletamento di attività della Fondazione stessa senza alcun onere per affitto ed utenze energetiche.

I beni mobili, reperti, documenti, libri, e quant'altro acquistato o acquisito dalla Fondazione per le finalità e gli scopi di cui all'art. 1 sono da considerarsi di proprietà del Comune - e implicitamente affidati alla Fondazione – e come tali inventariati.

ART 4. – La Fondazione non potrà eseguire restauri o interventi di alcun genere sui beni, senza i preventivi consensi, autorizzazione e prescrizioni del Comune.

Il Comune si impegna ad effettuare con oneri e spese a proprio carico le attività di manutenzione straordinaria dei beni o demandarli alla Fondazione, previa condivisione da parte del Comune di idoneo piano di intervento tecnico-finanziario.

Tali interventi riguardano, in particolare, le opere di manutenzione straordinaria relative agli impianti, alla sicurezza e alla adeguatezza delle sedi museali e bibliotecarie, prevenzione e protezione attiva e passiva delle sedi di cui sopra, così da assicurare nel tempo il rispetto delle condizioni di sicurezza e di integrità dei beni messi a disposizione.

ART.5 – La conservazione dei beni mobili e immobili, la loro tutela ed il restauro degli stessi spettano al Comune. Per la manutenzione ordinaria delle strutture museali vale quanto indicato all'art. 9.

ART. 6 - Alla Fondazione compete svolgere per la biblioteca comunale – e l'archivio storico annesso - e per i musei comunali le attività e gli interventi necessari al raggiungimento delle finalità degli stessi - come esplicitate nei loro Regolamenti e Carta dei servizi – ed in particolare, oltre alle attività di cui al successivo art. 9, le seguenti attività:

- a) ricerca di soggetti disposti a finanziare interventi di valorizzazione ;
- b) attivare iniziative di promozione, comunicazione e marketing finalizzate alla più ampia fruizione;
- c) attuare particolari interventi di carattere straordinario sui beni, secondo le indicazioni e direttive che verranno fornite dal Comune previa approvazione del piano di intervento di cui all'art. 4;
- d) organizzare le attività in modo efficiente al fine di ampliare la fruizione pubblica di musei e biblioteca;
- e) adottare le misure più opportune per migliorare le possibilità e le occasioni di accesso da parte del pubblico e diffondere in modo adeguato la loro conoscenza anche mediante pubblicazioni, convegni, mezzi di comunicazione, ecc;
- f) consentire la fruizione agevolata da parte delle categorie meno favorite;
- g) organizzare, secondo le indicazioni e direttive che verranno fornite dal Comune, particolari mostre di significativo valore artistico, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; tali soggetti e le modalità di collaborazione con gli stessi

saranno individuati su indicazione del comune ovvero potranno essere proposti dalla Fondazione al Comune;

- h) organizzare speciali eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o acquisizione;
- i) organizzare e favorire la fruizione integrata e interconnessa tra musei e biblioteca;
- j) organizzare direttamente o in collaborazione con privati, sempre secondo le indicazioni e direttive che verranno fornite dal comune, particolari mostre e/o eventi promozionali e ricettivi comunque finalizzati alla valorizzazione museale e bibliotecaria;
- k) organizzare attività culturali e di spettacolo complementari e collaterali a quelli di cui ai precedenti punti h e j, anche al fine di valorizzare l'intero patrimonio culturale e storico-artistico della città;
- l) promuovere, coordinare e gestire, secondo le indicazioni e direttive che verranno fornite dal Comune, servizi aggiuntivi (editoriali, vendita di riproduzioni, realizzazione di cataloghi ed oggettistica, servizi correlati all'informazione, servizi di book-shop e di ristorazione, di guardaroba, di accoglienza, di guida, di didattica, di sorveglianza, di biglietteria, provvedere ad interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e delle relative aree verdi). La Fondazione, previo assenso del Comune potrà affidare ad altri soggetti una o più attività sopraindicate o parte delle stesse.

Per le attività di cui sopra che comportino oneri di spesa superiori a quanto indicato sempre al successivo art. 9 la Fondazione, prima di darvi attuazione, dovrà acquisire la certezza del relativo finanziamento.

Per le attività indicate nel presente articolo, per quelle di cui al successivo art. 9 e per quanto attiene alla applicazione dei regolamenti degli istituti affidati e relativi obiettivi il Comune distaccherà temporaneamente presso la Fondazione proprio personale di ruolo come indicato nella tabella allegata al presente Contratto di servizio (allegato B).

I direttori degli Istituti (Musei e Biblioteca) a cui è affidata la gestione organizzativa e culturale del personale, del patrimonio culturale e della programmazione partecipano al "Comitato di direzione" di cui al seguente Art. 7, svolgono la propria attività in autonomia scientifica e culturale e rispondono al Comune per l'applicazione delle linee guida programmatiche affidate.

ART. 7 – Per la gestione culturale, programmatica e organizzativa degli istituti affidati è istituito il “Comitato di direzione” presieduto dal Presidente della Fondazione e di cui fanno:

- il dirigente alla Cultura del Comune di Santarcangelo di Romagna
- il direttore della Fondazione
- il direttore della Biblioteca Comunale
- il direttore dei Musei Comunali

ART. 8 – L'affidamento delle attività di cui sopra - che è iniziata a partire dall'1/1/2012, per una durata prevista e confermata di anni 3 (tre) - ha scadenza al 31.12.2014.

In mancanza di un nuovo affidamento, alla scadenza del termine predetto, la Fondazione dovrà, senza ritardo, riconsegnare al Comune quanto è stato messo a disposizione della Fondazione stessa .

Nessun compenso sarà riconosciuto alla Fondazione per l'attività svolta.

ART. 9 – Per le attività sotto indicate e di cui al precedente art. 6 il Comune erogherà alla Fondazione un contributo annuale:

- sorveglianza, accesso e gestione delle sedi affidate;
- servizi editoriali, vendita di riproduzioni, realizzazione di cataloghi ed oggettistica;
- servizi di accoglienza, biglietteria, guida e bookshop;
- servizi promozionali;
- servizi di didattica;
- servizi di reference;
- manutenzione ordinaria delle strutture di cui all'art. 2 e degli impianti di qualunque genere e tipo in esse esistenti;
- quant'altro indicato nei Regolamenti e Carte di servizio degli Istituti.

Per il corrente anno 2014 il contributo complessivo annuale sarà pari a € 225.000,00. Per l'anno 2014, salvo diverse intese tra le parti, il Comune di Santarcangelo sosterrà direttamente il costo delle utenze relative all'energia elettrica, telefonia, acquedotto, gestione calore, sistemi di allarme antintrusione ed antincendi, vigilanza e reperibilità notturna e festiva, pulizie, assistenza informatica e per la strumentazione tecnica, elevatori e ascensori, spese postali ordinarie, interventi concordati di operatori e mezzi comunali.

Il contributo annuale, inoltre:

- potrà essere incrementato dal Comune per particolari altre attività, individuate anno per anno, garantendo previamente alla Fondazione l'integrale copertura dei costi da sostenere;
- potrà variare a seguito di diverse modifiche dei servizi di sorveglianza, in relazione al variare delle strutture affidate o per oggettivi e provati aumenti di costi a carico della Fondazione;
- potrà essere incrementato per l'affidamento alla Fondazione, previamente con essa concordato, della gestione di ulteriori beni immobili oltre a quelli di cui all'art. 2 e potrà essere parimenti diminuito per variazioni in diminuzione degli immobili in questione, a seguito di provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, purchè tale diminuzione non incida sugli impegni già assunti dalla Fondazione;
- è riferito ad anno solare e sarà erogato per rate trimestrali: 1) al momento dell'approvazione del Bilancio di previsione (fatta salva la possibilità di trasferimenti in dodicesimi, in attesa dell'approvazione di detto Bilancio), 2) al 1° giugno, 3) al 1° ottobre.

Nel caso di eventuale variazione in diminuzione del contributo annuale dovrà conseguentemente essere modificato, in accordo con il comune, in maniera proporzionalmente il piano annuale delle attività e degli interventi culturali e promozionali, e dei servizi erogati, elaborato dalla Fondazione.

ART. 10 – Gli introiti da servizi a pagamento e da utilizzo degli spazi espositivi e ogni altra attività esercitata dalla Fondazione spettano alla Fondazione stessa.

Essa dovrà determinare, previo consenso del Comune, i prezzi e le condizioni di accesso, così da garantire economicità ed efficienza, tenendo peraltro nella dovuta considerazione, la finalità di incrementare e favorire la fruizione dei beni da parte della collettività.

ART. 11 – La Fondazione dovrà tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi separatamente per ogni istituto affidato, tenuto conto comunque delle azioni, interventi e servizi comuni fra gli istituti.

ART. 12 – Il Comune comunicherà alla Fondazione, nell'ambito del trasferimento annuale di cui al precedente art. 9, le linee guida programmatiche per la gestione scientifica, culturale ed organizzativa degli Istituti, in base agli indirizzi programmatici approvati con

la definizione e l'assegnazione del P.E.G.. Conseguentemente la Fondazione sottoporrà al Comune il piano-programma annuale delle iniziative ed attività relative alla applicazione delle linee guida.

Le attività il cui onere sia previsto a totale o parziale carico del Comune saranno eseguite solo dopo approvazione espressa da parte del Comune stesso.

Il Comune potrà in qualsiasi momento, su indicazione del sindaco e per il tramite del Dirigente alla Cultura, controllare che le attività espletate siano eseguite con la dovuta diligenza e la Fondazione dovrà partecipare alla missione di controllo fornendo tutte le informazioni necessarie.

ART. 13 – L'affidamento delle attività oggetto del presente atto potrà essere revocato, totalmente o parzialmente;

- da parte del Comune per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, che siano tali da rendere l'attività della Fondazione non più idonea al perseguimento di fini di utilità generale.

- da parte della Fondazione per sopravvenute e documentate sue difficoltà gestionali.

La revoca dell'affidamento dovrà essere ufficialmente comunicata alla controparte almeno sei mesi prima della sua effettiva entrata in vigore. Essa comunque non potrà comunque essere esercitata prima del decorso di anni due dall'affidamento iniziale.

ART. 14 – Il Comune potrà pronunciare la decadenza totale o parziale della Fondazione dall'affidamento per: scioglimento della Fondazione, per gravi e reiterati inadempimenti nell'esecuzione del presente atto o violazione di norme di legge o per altre cause che pregiudichino lo svolgimento dell'attività affidata.

ART. 15 – Le parti nel comune accordo precisano:

- che per i beni mobili e immobili messi a disposizione della Fondazione e di cui agli artt. 2 e 3 ogni onere assicurativo compete al Comune, che ne determinerà autonomamente il valore e la relativa copertura assicurativa;
- che a carico della Fondazione, per i servizi di cui sopra, competono solo le responsabilità nei limiti facenti capo normalmente ai dirigenti del Comune in materia;

- che per quanto attiene a sorveglianza delle sedi, devono essere espletati con le medesime caratteristiche in atto al momento della sottoscrizione del contratto di servizio, competono alla Fondazione solo le responsabilità facenti capo normalmente ai dirigenti del Comune in materia;
- che per la fattispecie di cui all'art. 13 il Comune subentrerà nelle obbligazioni assunte dalla Fondazione per ogni eventuale danno conseguente alla anticipata risoluzione.

ART. 16 – Ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente atto verrà decisa da arbitro unico nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Rimini. L'arbitro potrà decidere anche secondo equità. Il procedimento avrà natura di arbitrato rituale.

ART. 17 – Spese, diritti e imposte derivanti dal presente atto sono a carico del Comune.

Il presente atto è soggetto a registrazione a imposta fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Il presente atto, scritto con mezzo meccanico e con nastro a inchiostrazione indelebile da persona di mia fiducia, viene da me funzionario rogante letto ai comparenti che lo dichiarano in tutto pienamente conforme alla loro volontà e quindi con me lo sottoscrivono.

- Per il Comune

Per la Fondazione

